

TI_GERICHTE 15.2006.113 vom 2. Januar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-01-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2006.113

FR: TI_GERICHTE 15.2006.113 du 2 janvier 2007

IT: TI_GERICHTE 15.2006.113 del 2 gennaio 2007

Regeste

Pignoramento di salario. Tredicesima mensilità. Assistenza giudiziaria

Erwägungen

E. 1

Il ricorso dell'art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell'art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.). La richiesta del ricorrente di "cancellare" i debiti posti a fondamento delle due esecuzioni e di "annullare" le stesse a seguito della sua disagiata situazione finanziaria, concerne quindi una questione sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza. Tale richiesta deve essere pertanto formulata direttamente ai creditori.

E. 2

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühl, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 3

Nell'esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l'organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili; la tredicesima, se percepita, fa parte del salario e va anch'essa presa in considerazione nel calcolo di un'eccedenza pignorabile. Essa non può tuttavia venir staggita pro rata, ma va pignorata quale reddito futuro, valendo il suo pignoramento unicamente al momento del versamento da parte del datore di lavoro (DTF 71 III 61; Von der Mühl, op. cit., n. 4 ad art. 93). Ne consegue che la richiesta del ricorrente di non pignorare la tredicesima mensilità in quanto nel corso del mese di dicembre avrà delle non meglio precisate fatture da pagare, deve essere respinta.

E. 4

A differenza di quanto evidenziato da l ricorrente, nella notificazione di pignoramento di salario del 27 settembre 2006 (doc. 4), l'Ufficio ha chiaramente indicato alla cassa pensione che al dipendente devono essere versati fr. 2'060.00 mensili. Ne consegue quindi che RI 1 dispone mensilmente, per poter far fronte al proprio minimo esistenziale, di fr. 3'935.00 (fr. 2'060.00 versati dalla cassa pensione e fr. 1'875.00 quale rendita dell'AI) e non di soli fr. 1'100.00, come da lui asserito nell'atto ricorsuale. L'Ufficio si è pertanto correttamente determinato .

E. 5

Il ricorso 6 ottobre 2006 di RI 1 è respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

E. 6

Dal conteggio delle prestazioni per il mese di novembre 2006 della cassa pensione dei dipendenti dello Stato emerge che all'escusso sono stati versati fr. 1'514.00 in luogo di fr. 2'060.00, come stabilito nel verbale di pignoramento e come comunicato alla cassa pensione con provvedimento del 27 settembre 2006. Per questo motivo è ordinato all'Ufficio di retrocedere a Renato Bernasconi l'importo di fr. 546.00 versatogli in eccedenza dalla cassa pensione dell'escusso per il mese di novembre 2006.

E. 7

RI 1 chiede l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio. L'assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio. A prescindere dai presupposti indicati dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7), la necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. L'assistenza di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell'art. 17 LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122 I 10, cons. 2c; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 20a). Ne consegue che – salvo casi particolari - un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato rispettivamente di un pensionato o di un invalido non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l'interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia. Nel caso di specie, al di là del fatto che il ricorso non presentava possibilità di esito favorevole, lo stesso è stato presentato dall'escusso personalmente. Già per questo motivo difetta il presupposto della necessità oggettiva di un legale. La questione del gratuito patrocinio non si pone e la richiesta in tal senso va respinta. Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 19, 22 LEF; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 6 ottobre 2006 di RI 1, _____, è respinto. 2. E' fatto ordine all'CO 1 di retrocedere a RI 1 l'importo di fr. 546.00 versatogli in eccedenza dalla cassa pensione dell'escusso per il mese di novembre 2006. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è respinta. 5. Intimazione a: - RI 1, _____; - RA 1, _____; RA 1 Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.